

REGOLAMENTO (CEE) N. 1910/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1993

che fissa le modalità per la fornitura gratuita di carni bovine conformemente al regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione di Mosca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati in particolare alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 330/92 ha istituito un'azione per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo; che i costi di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità europea; che, per l'esecuzione dell'azione in oggetto, occorre stabilire le modalità d'applicazione relativamente al settore delle carni bovine;

considerando che, tenuto conto del volume e dell'ubicazione delle scorte d'intervento comunitarie di carni bovine, è necessario, per poter realizzare l'azione in causa, sbloccare 15 000 t di quarti anteriori e di quarti posteriori, immagazzinate in Francia o in Germania;

considerando che, se si vuole che la merce giunga a destinazione al costo più basso possibile, è d'uopo avviare una procedura di gara; che si devono prendere provvedimenti affinché la consegna delle carni a Mosca avvenga prima del 30 settembre 1993;

considerando che la corretta esecuzione delle operazioni di fornitura deve essere garantita con adeguate disposizioni in materia di cauzioni e di contratti;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle norme del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 642/93⁽⁴⁾; che, inoltre, la presa in consegna delle carni da parte delle autorità di Mosca deve essere comprovata con un certificato speciale;

considerando che, per limitare le spese di trasporto, è opportuno concentrare i depositi da cui si dovranno prelevare le carni e fissare un quantitativo minimo da ritirare da ogni deposito;

considerando che, data la natura non commerciale della fornitura in questione, non è necessario concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per fissare i costi di fornitura di 15 000 t di carni bovine, suddivise in tre partite come indicato nell'allegato I.

2. Al fine di tenere per quanto possibile bassi i costi d'esecuzione, gli organismi d'intervento interessati, dopo aver scelto i depositi frigoriferi in base alla loro ubicazione più appropriata rispetto alla destinazione finale, prendono disposizioni affinché, per ogni partita di cui all'allegato I, venga ritirato dall'ammasso un quantitativo di merce pari al minimo a 500 t per deposito. Le informazioni concernenti i depositi ed i quantitativi devono essere comunicate dagli organismi d'intervento alla Commissione ed agli operatori interessati entro il 17 luglio 1993.

3. Le carni saranno consegnate ai depositi di cui all'allegato II conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 330/92, (CEE) n. 3002/92 e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto, entro le ore 12 del 22 luglio 1993, all'organismo d'intervento francese o all'organismo d'intervento tedesco, l'indirizzo dei quali figura nell'allegato III. Le offerte presentate a tale data o prima di tale data si considerano presentate simultaneamente.

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19.